

astengano dal voto.

Nello stesso modo l'assemblea provvede alle nomine: in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio.

Per lo scioglimento e l'estinzione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito libro delle assemblee; sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario "per conformità" quando sia redatto da un notaio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario
- Consiglieri (non meno di uno e non più di 3).

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti fra i soci dall'assemblea dei soci; essi restano in carica per tre (3) anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino alle nuove nomine assembleari; essi prestano la loro attività gratuitamente ma hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell'associazione nell'espletamento del loro mandato; sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre adunanze consiliari, sono considerati dimissionari.